

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 21/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'eventuale responsabilità della banca per i danni sofferti dal cliente in conseguenza dell'erronea segnalazione del nominativo di quest'ultimo in CAI. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo presentato a mezzo telegramma in data 4 luglio 2013, la società attuale ricorrente si è rivolta all'intermediario attuale resistente, con cui intrattiene un rapporto di conto corrente cui accede una convenzione di assegno, dolendosi del fatto che il proprio nominativo fosse stato segnalato in CAI, pur non ricorrendone i necessari presupposti.

In particolare la società ha esposto di aver ricevuto dall'intermediario un preavviso di revoca del potere di emettere assegni ai sensi dell'art. 9-bis l. 386/90 a seguito del mancato pagamento, per difetto di fondi al momento della presentazione, di un titolo emesso il 10 aprile 2013 per l'importo di € 7.000,00, ma di aver provveduto, in data 24 giugno 2013, oltre ad eseguire il pagamento tardivo, anche a costituire un deposito infruttifero vincolato al portatore dell'importo complessivo di € 704,32 (di cui € 700 a titolo di penale ed € 4,32 per interessi), utile ad evitare la segnalazione in CAI. Ciò nonostante, in data 1° luglio la società apprendeva – all'esito di una telefonata di altra banca di cui è correntista, che le comunicava l'impossibilità di negoziare un assegno dell'importo di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

€ 400,00 tratto sulla stessa, nonostante la sussistenza dei fondi, in quanto il conto risultava bloccato per effetto della c.d. revoca di sistema – di essere stata egualmente segnalata in CAI.

All'esito del reclamo – che l'intermediario riscontrava affermando che l'invio della segnalazione in CAI era avvenuto per errore in data 26 giugno 2013 e provvedendo, con *e-mail* inviata in pari data rispetto al reclamo, a comunicare alla seconda banca di aver inoltrato la relativa richiesta di cancellazione – la società non ritenendo che il suo interesse fosse pienamente soddisfatto si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario.

Dopo aver esposto nuovamente in fatti nei termini sopra riassunti, la società ha chiesto al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni sofferti, anche all'immagine e alla reputazione, tenendo altresì conto del fatto che in data 5 luglio il secondo intermediario aveva addebitato sul conto, oltre all'importo di € 400,00 pari al valore nominale dell'assegno pagato, anche l'ulteriore somma di € 55,00 a titolo "*di commissioni per esito elettronico*".

L'intermediario ha resistito con controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Dopo aver premesso la propria ricostruzione del fatto, peraltro in termini sostanzialmente coincidenti con quella proposta dalla ricorrente, il resistente ha precisato che il pagamento tardivo dell'assegno era stato effettuato dalla società l'ultimo dei sessanta giorni utili concessi dalla legge, e che pertanto "*a causa di un problema tecnico imputabile alla banca, non è stato possibile nelle poche ore rimaste a disposizione l'inserimento dell'avvenuto pagamento tardivo nell'apposito applicativo, con la conseguenza che è stata diffusa automaticamente la segnalazione in CAI*".

Il resistente prosegue quindi sottolineando di essersi prontamente attivato per porre rimedio al disguido, da una parte procedendo con l'inserimento del messaggio di rettifica nel sistema CAI ("*i cui effetti tuttavia vengono recepiti e diffusi a sistema dopo 5 gg. lavorativi*"), dall'altra comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra banca presso cui la cliente intratteneva convenzione di assegni, sì da consentire il pagamento di tutti i titoli che sarebbero giunti in pagamento nei giorni indicati.

Dopo aver dichiarato la propria disponibilità a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 55,00, relativo al presunto addebito di commissioni effettuato dalla seconda banca in relazione allo storno dell'assegno di € 400,00 (e sempre che tale circostanza risulti accertata, difettandone una autentica prova), il resistente ha concluso chiedendo che le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente siano comunque respinte, dal momento: (i) che nessun titolo emesso dalla ricorrente risulta essere stato protestato; (ii) che l'altra banca, "*unico soggetto che si è avveduto dell'errata segnalazione*" in base a quanto risulta dalle evidenze della resistente, è stata comunque successivamente avvertita dell'erronea segnalazione; (iii) che la CAI è uno strumento di rilevazione visibile solo agli intermediari abilitati e che, pertanto, "*nessun cliente e/o fornitore o qualsivoglia terzo è venuto a conoscenza della errata segnalazione*".

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

Costituisce un fatto del tutto pacifico – anche perché ammesso dallo stesso resistente – che la società avesse tempestivamente provveduto agli adempimenti idonei a evitare la segnalazione in CAI, e che la stessa sia avvenuta per un errore. Un errore, questo, la responsabilità del quale non può che essere ascritta all'intermediario, e ad attenuare la quale non può certo valere la circostanza che gli adempimenti prescritti dalla legge per evitare la segnalazione siano stati eseguiti dalla società l'ultimo giorno utile.

Gli è, infatti, che costituisce evidentemente una legittima facoltà del traente dell'assegno, che risulti carente di fondi alla data della presentazione, potersi *avvalere integralmente del termine assegnatogli dalla legge* per provvedere al pagamento tardivo, sicché non è pensabile che l'esercizio di tale legittima opzione possa risolversi in suo danno. Del resto, se si desse rilevanza a tale evenienza, come sembra sottendere la difesa dell'intermediario, l'esito sarebbe nella sostanza quello di "*accorciare*" il termine stabilito dalla legge per il c.d. ravvedimento operoso: ciò nel senso che il traente che provvedesse agli adempimenti l'ultimo giorno utile si vedrebbe costretto anche



ad assumersi il rischio che l'intermediario non abbia il tempo sufficiente per procedere al blocco delle procedure di comunicazione.

Ebbene, come ognuno vede si tratterebbe di un esito non solo ingiustificato ma anche paradossale, posto che costituisce un vero e proprio obbligo dell'intermediario, e che anzi caratterizza le stesse modalità di esecuzione delle prestazioni cui è tenuto nei confronti della clientela, quello di organizzarsi nell'esercizio della propria attività in maniera adeguata ad assolvere i compiti di volta in volta richiestigli: un obbligo, questo, che allora si risolve, con specifico riferimento ai rapporti con i correntisti nascenti dalla convenzione di assegno, in quello dotarsi di un'organizzazione efficiente ed adeguata, tale da poter gestire senza inconvenienti le procedure riguardanti le eventuali segnalazione in CAI anche in presenza di pagamenti tardivi eseguiti dal traente – si ripete del tutto legittimamente – nell'ultimo giorno utile.

Accertato, dunque, che la segnalazione del nominativo della società in CAI è stata illegittima, e che la segnalazione in assenza dei presupposti costituisce un fatto illecito suscettibile di fondare una precisa responsabilità del resistente (che deve rispondere appunto per un *deficit* della sua organizzazione di impresa), il punto che resta da esaminare è se le attività successivamente poste in essere dall'intermediario per rimediare al suo errore siano state in grado di evitare la produzione di qualsiasi danno per la ricorrente.

Ritiene in proposito il Collegio che l'attività posta in essere dal resistente, per quanto sia stata in grado di ridurre in maniera significativa e consistente le possibilità che la società subisse un pregiudizio, non è stata sufficiente a scongiurarlo del tutto. Ne costituisce una chiara riprova proprio la vicenda riguardante l'assegno tratto dalla ricorrente sull'altra banca, la quale ha rilevato l'esistenza della segnalazione illegittima e in conseguenza di essa ha dovuto procedere al blocco dell'assegno.

Insomma, quel che si intende dire, è che, seppure in maniera limitata, la segnalazione illegittima ha comunque prodotto una lesione della reputazione della ricorrente, la quale – ancorché per pochi giorni – si è trovata, del tutto incolpevolmente, ad essere qualificata agli occhi di detto secondo intermediario alla stregua di un soggetto emittente assegni a vuoto, con conseguente, pur se limitato, danno reputazionale.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che sussistano gli estremi per dichiarare l'intermediario resistente tenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla società ricorrente. Danni che possono quantificarsi, tenuto conto delle complessive circostanze del caso concreto e della ridotta entità della lesione, nella somma onnicomprensiva di € 500,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura di € 500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI